COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE - MARINA MERCANTILE - POSTE E TELECOMUNICAZIONI

68.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 DICEMBRE 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIROLAMO LA PENNA**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **DAMIANO POTÌ**

INDICE

PAG.

Disegno e proposte di legge (Discussione e approvazione):

BOCCHI ed altri; BRICCOLA ed altri; SERRENTINO e BATTISTUZZI; LUCCHESI ed altri; MORA ed altri; USELLINI ed altri; LUSSIGNOLI ed altri; FUSARO ed altri; BALZAMO; RIZZO; BAGHINO ed altri; CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA; RUBINO ed altri: Obbligo dell'uso del casco protettivo per gli utenti di motocicli, ciclomotori e motocarrozzette; estensione ai motocicli e ciclomotori dell'obbligo del dispositivo retrovisivo (*Approvate in un testo unificato dalla X Commissione permanente della Camera e modificate dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (1286-*B*) 3

LA PENNA GIROLAMO, *Presidente* . . . 3, 8, 11

POTÌ DAMIANO, *Presidente* 6

BAGHINO FRANCESCO GIULIO 6

CRIVELLINI MARCELLO 7

LUCCHESI PINO, *Relatore* 4, 8, 11

QUIETI GIUSEPPE 6

RIDI SILVANO 5

SIGNORILE CLAUDIO, *Ministro dei trasporti* 8, 11

Votazione segreta:

LA PENNA GIROLAMO, *Presidente* 11

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 17,30.

GIUSEPPE PERNICE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Bocchi ed altri; Briccola ed altri; Serrentino e Battistuzzi; Lucchesi ed altri; Mora ed altri; Usellini ed altri; Lussignoli ed altri; Fusaro ed altri; Balzamo; Rizzo; Baghino ed altri; d'iniziativa del Consiglio regionale della Liguria; Rubino ed altri: Obbligo dell'uso del casco protettivo per gli utenti di motocicli, ciclomotori e motocarrozzette; estensioni ai motocicli e ciclomotori dell'obbligo del dispositivo retrovisivo (Approvati in un testo unificato dalla X Commissione permanente della Camera e modificati dalla VIII Commissione permanente del Senato) (1286-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Bocchi, Bernardi Antonio, Bochicchio Schelotto, Cannelonga, Ciancio, Cominato, Gradi, Grottola, Pernice, Proietti, Riccardi, Ridi, Ronzani, Filippini; Briccola, Ferrari Silvestro, Viscardi, Cattanei, Bruni, Russo Ferdinando, Fornasari, Del Mese, Bernardi Guido, Zoso; Serrentino, Battistuzzi; Lucchesi, Scaiola, Bianchi, Casini Pier Ferdinando, Carrus, Corsi, Contu, Fiori, Franchi Roberto, Merloni, Zoppi; Mora, Merloni, Nucci Mauro, Zuech, Merolli, Pellizzari, Rossi, Paganelli, Orsini Gianfranco, Zolla, Bruni, Sangalli, Meneghetti, Memmi, Misasi, Mastella, Nicotra, Bianchini, Fornasari; Usellini, Colucci, Serrentino, Borri, Patria; Lussignoli, Anselmi, Armellin, Balzardi, Bambi, Bianchi, Bonferroni, Borri, Brocca, Caccia, Casati, Citaristi, Coloni, Comis, Contu, Cristofori, Falcier, Ferrari Silvestro, Fiori, Foti, Garocchio, Giglia, Lattanzio, Ligato, Malvestio, Meleleo, Memmi, Napoli, Nenna D'Antonio, Nucci Mauro, Orsenigo, Picano, Pontello, Portatadino, Quarenghi, Quieti, Ricciuti, Righi, Rinaldi, Rocelli, Rossattini, Rossi, Russo Ferdinando, Russo Giuseppe, Russo Vincenzo, Santuz, Sanza, Sarti Adolfo, Senaldi, Silvestri, Sinesio, Tancredi, Tedeschi, Urso, Viscardi, Viti, Zolla, Zoppi, Zuech; Fusaro, Dutto, Ermelli Cupelli, Germanà, Monducci, Nucara; Balzamo; Rizzo; Baghino, Parlato, Matteoli, Tassi, Mennitti; d'iniziativa del Consiglio regionale della Liguria; Rubino, Nicotra, Ravasio, Rebulla: « Obbligo dell'uso del casco protettivo per gli utenti di motocicli, ciclomotori e motocarrozzette, estensione ai motocicli e ciclomotori dell'obbligo del dispositivo retrovisivo » (già approvati in un testo unificato dalla X Commissione permanente della Camera nella seduta del 6 giugno 1984 e modificati dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta dell'11 dicembre 1985).

Comunico che in data odierna è pervenuto il seguente parere, favorevole con osservazioni, della IV Commissione:

« 1. all'articolo 1 non si comprendono le motivazioni per le quali l'obbligo dell'uso del casco protettivo è limitato soltanto a conducenti di età inferiore a 18 anni;

2. all'articolo 3, primo comma, pare ultronea una nuova disciplina dell'articolo 122 del testo unico sulla circolazione

stradale apparendo tecnicamente più corretta la previsione di un aumento di pena;

3. all'articolo 3, terzo comma, pur condividendone la *ratio*, pare improprio l'uso della locuzione « sequestro » trattandosi non di una misura cautelare, ma di una vera e propria sanzione amministrativa a termine. In ogni caso, occorrerebbe meglio precisare il collegamento con la legge n. 689 del 1981 e con l'articolo 135 del testo unico sulla circolazione stradale;

4. all'articolo 4, secondo comma, si osserva che il sequestro ivi previsto, trattandosi di sanzione amministrativa e non da quella giudiziaria ».

Il relatore, onorevole Lucchesi, ha facoltà di riferire in merito alle modifiche introdotte dal Senato.

PINO LUCCHESI, *Relatore.* Onorevoli colleghi, torniamo ad occuparci, dopo 18 mesi da quando avevamo varato il disegno di legge in prima lettura, del provvedimento che obbliga gli utenti di cicli e motocicli ad usare il casco protettivo. È un disegno di legge che abbiamo votato all'unanimità e, che, sono sicuro, potremo approvare in fretta anche oggi stesso, perché è urgente salvaguardare la vita di decine di migliaia di giovani che ogni giorno percorrono le strade delle nostre città sull'equilibrio precario delle due ruote.

Convinto della necessità che si debba far presto, vi chiedo di approvare il testo che il Senato ci ha restituito così com'è, « a scatola chiusa », malgrado a Palazzo Madama abbiano apportato variazioni importanti che lo hanno – a mio avviso – peggiorato. Non vorrei essere polemico al riguardo, ma i senatori ci hanno messo di fronte ad un dilemma: o accettiamo quanto essi hanno voluto, oppure dobbiamo rinviare ancora la soluzione di una vicenda legislativa che, al contrario, non ammette rinvii. Io stesso, circa un mese fa, quando l'opinione pubblica italiana era pressata dalle notizie dei primi trapianti cardiaci italiani, i cui donatori erano stati giovani utenti di motorino che percorrevano le strade senza la protezione del casco, io stesso, dicevo, ho sollecitato il presidente Fanfani, con una lettera aperta, ad invitare i senatori della Commissione lavori pubblici di Palazzo Madama a fare presto. Adesso, quindi, è opportuno accettare il testo così come è. L'esperienza che acquisiremo dalla sua prima applicazione ed il varo del nuovo codice della strada rappresenteranno l'occasione per modificare ed aggiustare ciò che oggi, per la giustificata premura in cui ci muoviamo, dobbiamo accettare. In che cosa i senatori hanno modificato quanto avevamo approvato nel giugno dello scorso anno?

Innanzitutto hanno creato due tipi differenziati di caschi a seconda della natura del veicolo a due ruote: caschi più leggeri per i guidatori di motocicli e ciclomotori e caschi più resistenti e pesanti per coloro che usano motociclette. Com'è noto, nel testo approvato dal Senato, sono esentati dall'obbligo del casco i maggiori di anni 18 alla guida di ciclomotori.

Di trascurabile entità sono le modificazioni apportate all'articolo 2 del provvedimento che, salvo modifiche di carattere formale e l'ovvia necessità di prevedere due tipi di caschi, non si discosta dalla *ratio* del testo da noi a suo tempo votato. La riduzione del termine da 90 a 60 giorni per l'emanazione del decreto da parte del ministro dei trasporti, con le caratteristiche tecniche dei caschi, discende probabilmente dal desiderio di recuperare, in qualche modo, il tempo perduto.

In linea con la teoria che riduce per i motocicli l'obbligo del casco ai soli minorenni, è la previsione del sequestro del veicolo nei casi di infrazione all'obbligo commessa dai minorenni. Sarebbe stato forse opportuno che il Senato avesse accolto quanto approvato dalla Camera, ossia la possibilità del sequestro nei casi di accertato tentativo di sottrazione ai controlli. Al riguardo devo osservare che la Commissione giustizia della Camera ha espresso riserve sull'uso della locuzione « sequestro » perché, a suo avviso, non si tratta di una misura cautelare, ma di una vera e propria sanzione amministrativa a termine.

A proposito poi del sequestro dei caschi non conformi al tipo autorizzato (articolo 4), la stessa Commissione giustizia ha osservato che, trattandosi di una sanzione amministrativa, dovrebbe essere disposto da una autorità amministrativa, anziché giudiziaria.

Inoltre, senz'altro accettabile – per la maggiore sicurezza della circolazione – è l'obbligo introdotto dal Senato di dotare di dispositivo retrovisivo i ciclomotori e i ciclomotori e i motocicli. L'uso del casco limita, infatti, la visione laterale da parte del conducente; lo specchietto retrovisivo evita tale inconveniente.

In sostanza, onorevoli colleghi, non posso nascondere che ci accingiamo a varare un testo con imperfezioni e manchevolezze, ma, se ne rinviassimo l'approvazione, anche di un solo giorno, le nostre coscienze sarebbero turbate dalla consapevolezza dei rischi che i nostri giovani incontrerebbero circolando sulle strade.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

SILVANO RIDI. Signor presidente, per quanti sforzi abbia compiuto, non sono riuscito a comprendere le ragioni per le quali ci sono voluti diciotto mesi per proporci i risultati che sono sotto gli occhi di tutti. A mio avviso, si tratta di tempo perduto in quanto non credo che il testo riproposto alla nostra attenzione abbia innalzato, in misura congrua, gli *standards* di sicurezza che volevamo garantire agli utenti dei ciclomotori.

Il mio è un giudizio amaro, che avrei preferito non esprimere nei confronti dell'altro ramo del Parlamento, ma sono costretto a farlo dal momento che i *mass media* hanno attribuito la responsabilità dei ritardi alla nostra Commissione, che superò a suo tempo notevoli pressioni esercitate affinché insabbiassimo il provvedimento.

Ora, veniamo imputati di aver inviato un provvedimento imperfetto, per cui il Senato ha dovuto dirimere questioni lasciate aperte.

Io respingo questo giudizio, che proviene dai *mass media,* e non soltanto da questi. Come risulta dall'*iter* del provvedimento, noi ci siamo accinti a discuterlo partendo da un obiettivo che abbiamo messo al centro delle nostre preoccupazioni: garantire, cioè, al meglio la salvaguardia della vita dei giovani che circolano su questi mezzi. Aggiungo che il lavoro legislativo compiuto avrebbe potuto essere perfettibile; soprattutto, avrebbe potuto essere migliorato dalla riforma del codice della strada, la quale, a sua volta, avrebbe potuto introdurre altre importanti misure, quale quella dell'applicazione del dispositivo retrovisivo, stabilita dal Senato. Non solo, ma quella riforma avrebbe potuto fare molto di più – e noi riteniamo che possa fare molto di più – anche sotto il profilo del riconoscimento di questi mezzi di locomozione, allo scopo di consentire il perseguimento di chi viola la legge. Anche questo problema, al contrario, è rimasto aperto.

Pertanto, credo che non sia in alcun modo imputabile alla Camera dei deputati il ritardo nell'approvazione di questo disegno di legge, così come sono del parere che non sia assolutamente attribuibile a noi un atteggiamento lassista o, comunque, tale da comportare il lunghissimo arco di tempo trascorso dall'approvazione presso l'altro ramo del Parlamento ad oggi; questa responsabilità non è assolutamente nostra, e desidero che ciò sia sottolineato.

Per le stesse ragioni che hanno indotto il relatore a dare priorità alle aspettative del paese, sono favorevole all'approvazione del disegno di legge a scatola chiusa. Ritengo, cioè, che non ne debba essere modificata neanche una virgola perché l'esperienza che noi potremo fare, che il paese ed i legislatori potranno realizzare, potrà suggerire gli eventuali ritocchi e perfezionamenti che si rendessero necessari.

Pertanto, il gruppo comunista, per le ragioni di urgenza e di necessità illustrate, ed anche per dare tranquillità all'opinione pubblica, preannuncia il proprio voto favorevole al provvedimento nel testo pervenuto dal Senato.

DAMIANO POTÌ. La nostra Commissione si trova di fronte ad un provvedimento largamente atteso e di estrema attualità; anzi, come è stato rilevato da alcuni colleghi, noi siamo addirittura in ritardo rispetto alla necessità di varare il disegno di legge. Esso reca disposizioni articolate che prevedono obblighi differenziati a seconda dell'età degli utenti di motocicli, ciclomotori e motocarrozzette e della cilindrata di tali mezzi. Anche i tipi di casco da usare dovranno essere stabiliti in funzione delle caratteristiche di questi ultimi. Pertanto, noi socialisti riteniamo, nel complesso, che il provvedimento in esame tenda ad accrescere la sicurezza della circolazione stradale in armonia con le direttive impartite al riguardo dalla CEE. Certamente, esso non esaurisce la materia ma comunque crea le condizioni per consentire una circolazione più tranquilla ad un largo parco di veicoli - circa 7 milioni - utilizzati da vasti strati di tutte le categorie sociali del paese.

Indubbiamente, il testo contiene delle imperfezioni, ma le misure che esso introduce dovranno essere sperimentate, verificate in seguito all'impatto che produrranno sulle varie realtà del paese.

Concordo con il relatore sull'opportunità di approvare il disegno di legge nel testo inviatoci dal Senato; esso ci consente di allinearci a tutti i paesi civili dell'Europa e del mondo: eventuali carenze e lacune potranno essere superate tramite l'approvazione di provvedimenti successivi. Concludo, quindi, preannunciando il voto favorevole del gruppo socialista.

GIUSEPPE QUIETI. Anche il gruppo della democrazia cristiana è favorevole all'approvazione del disegno di legge nel testo pervenuto dal Senato. Esso si sintetizza nei seguenti punti: obbligo generalizzato di portare il casco per i minori di anni 18, facoltà di indossarlo per i maggiori di anni 18 alla guida di una moto di cilindrata non superiore a 125 centimetri cubici, obbligo del casco per tutti i conducenti di moto di cilindrata maggiore.

Questa normativa può rappresentare un passo indietro ma, nel contempo, anche un passo avanti rispetto alla legislazione attuale, assolutamente non conforme alla nuova disciplina ormai in vigore in Europa e in vari paesi extraeuropei. È pertanto utile un allineamento dell'Italia alla situazione comunitaria e ciò vale anche per quanto concerne altri provvedimenti sui quali dovremo confrontarci fra breve, alla ripresa dei lavori parlamentari. Al riguardo, va tenuto anche presente che la mancata approvazione, da parte del Parlamento, di norme relative alla delibera comunitaria sulla patente europea comporta taluni problemi per i residenti all'estero e per coloro che si recano in moto fuori del territorio nazionale.

Concludendo, ritengo che il disegno di legge in discussione sia perfettibile; la esperienza ci sarà di notevole aiuto in questo senso. Dopo un primo periodo di applicazione potremo pertanto riprendere in esame il provvedimento stesso per apportarvi eventuali perfezionamenti.

Concludo preannunciando il voto favorevole del gruppo democratico cristiano.

PRESIDENTE. Sospendo brevemente la seduta per consentire ai colleghi di prendere parte alle votazioni che sono in corso in Assemblea.

La seduta, sospesa alle 17,50, è ripresa alle 18,15.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Poiché il testo che questa Commissione inviò a suo tempo al Senato fu il frutto del lavoro svolto in sede di Comitato ristretto, credo non vi possa essere alcun dubbio sul fatto che il MSI-destra nazionale sia a favore dell'uso obbligatorio del casco. È chiaro, pertanto, che il ritardo con il quale giungiamo all'approvazione del provvedimento è dovuto alla responsabilità di altri, non certo di questa Commissione.

Per quale motivo le proposte di legge che hanno « dormito » al Senato finora, vengono ora approvate in dieci giorni? Le modifiche apportate dall'altro ramo del

Parlamento non si giustificano; se in precedenza vi erano preoccupazioni da parte del settore industriale, esse sono aumentate, non certo diminuite. Dopo le osservazioni formulate dalla Commissione giustizia della Camera, come facciamo ad approvare il testo del Senato? In quel parere si fa notare, tra l'altro, che le sanzioni non possono operare nell'ambito giudiziario, ma devono essere provvedimenti di natura amministrativa; non comprendo come si possa accettare il sequestro del motociclo a tempo determinato. Non vogliamo proprio tenere conto di quel parere?

Ci si vuole convincere che il testo approvato dall'VIII Commissione del Senato deve essere approvato in fretta e furia altrimenti potremmo apparire contrari all'uso obbligatorio del casco, ma il proverbio che dice che « la gatta frettolosa fa i gattini ciechi » si può ben adattare alla discussione di questo provvedimento.

È vero che i caschi omologati ormai sono numerosi, ma desidero ricordare che soltanto un anno fa, in questa Commissione, furono poste molte difficoltà sul tipo di omologazione da adottare e furono anche formulate delle proposte per distinguere il casco « cittadino » da quello extraurbano. Ci preoccupammo molto di ridurre la potenza del ciclomotore proprio perché è importante regolamentare la velocità massima e quindi anche l'uso appropriato del casco. Adesso tutto ciò è superato, così come è superata la preoccupazione per i giovani minorenni.

Poiché il provvedimento avrà efficacia tra sei mesi, per quella data saranno omologati tutti i tipi di casco? La corsa al loro acquisto porrà le industrie del settore in condizione di fabbricarne in quantità sufficiente?

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
DAMIANO POTÌ

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Tutti sostengono l'urgenza dell'approvazione del provvedimento al nostro esame ed io non mi sento di votare contro perché non voglio che il MSI-destra nazionale venga accusato di essere contrario all'uso obbligatorio del casco. Riteniamo comunque necessario un ulteriore approfondimento della questione; per questa ragione, annuncio l'astensione dal voto da parte del mio gruppo.

MARCELLO CRIVELLINI. Intervengo a titolo personale. Sono circa trent'anni che vado in moto, ne posseggo tre, odio quelle nuove e mi piace andarci in maniera particolare: piano, in campagna, d'estate.

Estendere a tutti l'obbligatorietà del casco protettivo significa privare il motociclista di alcune sensazioni, dei piaceri di cui parlavo. Sono d'accordo sull'uso del casco per i minori d'età in quanto devono essere la società e la famiglia a garantire i giovani; se, invece, si tratta di un motociclista adulto, quale io sono, credo debba essere lasciato libero di buttarsi sotto un treno. Anche quando guidiamo l'automobile senza le cinture di sicurezza corriamo dei rischi. Anche fumare significa correre il rischio di abbreviare la propria vita: si tratta di un fatto documentato, così come è documentato che il casco protegge i motociclisti.

Secondo me, bisognerebbe lasciare ai maggiorenni la possibilità di decidere se portarlo o meno, allo stesso modo in cui non esiste una norma che impedisce di fumare, se non in ambienti pubblici, dove si rischia di intossicare altre persone.

Si citano spesso le statistiche relative agli incidenti in cui sono coinvolte le moto: bisognerebbe esaminare più spesso anche quelle relative ai danni prodotti dall'alcool e dal fumo. Sono del parere che, quando un cittadino è maggiorenne, deve avere il diritto di decidere, naturalmente senza nuocere agli altri.

Tornando al problema dell'uso del casco, personalmente quando viaggio in autostrada mi metto il casco; quando invece volessi girare in campagna, l'uso del casco mi dissuaderebbe dall'usare la moto, perché mi priverebbe del piacere di gustare la natura, i suoi colori ed i suoi profumi.

Annuncio pertanto la presentazione di un emendamento per rendere obbligatorio l'uso del casco soltanto nei confronti dei cittadini minorenni.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dalla VIII Commissione permanente del Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

È fatto obbligo di indossare un casco protettivo conforme ad un tipo omologato dal Ministero dei trasporti:

1) ai conducenti e passeggeri di motocicli e motocarrozzette con cilindrata maggiore ai 125 centimetri cubi;

2) ai conducenti e passeggeri di motocicli con cilindrata fino a 125 centimetri cubi ed ai conducenti di ciclomotori che non abbiano superato i 18 anni.

Ove la circolazione si svolga fuori dai centri abitati l'obbligo di indossare il casco è generale.

Ai fini dell'applicazione della presente legge restano ferme le competenze degli enti proprietari della strada e dei sindaci di cui agli articoli 3 e 4 del testo unico sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Sono esclusi dall'obbligo di indossare un casco protettivo gli utenti di motocicli a tre ruote muniti di copertura o adibiti al trasporto di merci e cose e gli utenti di motocarrozzette che siano portatori di *handicap*.

Resta fermo il divieto di trasporto di un secondo passeggero sui ciclomotori e sui motocicli non targati e restano altresì ferme le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152.

L'VIII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

È fatto obbligo di indossare durante la circolazione un casco protettivo conforme ad uno dei tipi omologati secondo le norme stabilite dal Ministero dei trasporti:

1) ai conducenti, di età inferiore a 18 anni, di ciclomotori di cui all'articolo 24 del testo unico sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

2) ai conducenti e passeggeri di motoveicoli di cui all'articolo 25 del testo unico sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Sono esclusi dall'obbligo di indossare un casco protettivo gli utenti dei ciclomotori a tre ruote e dei motoveicoli di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'articolo 25 del testo unico sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

L'onorevole Crivellini ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1, dopo il primo comma, inserire il seguente:

« Sono esclusi dall'obbligo di cui al primo comma i conducenti di età superiore a 18 anni ».

1286-B 1. 1.

PINO LUCCHESI, *Relatore*. Esprimo parere contrario.

CLAUDIO SIGNORILE, *Ministro dei trasporti*. Anch'io sono contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento dell'onorevole Crivellini, non accettato dal relatore né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo della VIII Commissione del Senato.

(*È approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi.

Le caratteristiche dei caschi protettivi e le modalità di omologazione dovranno essere in armonia con i regolamenti emanati in materia dall'ufficio europeo delle Nazioni Unite, Commissione economica per l'Europa.

Qualora le caratteristiche e le modalità di cui al precedente comma siano oggetto di direttive del Consiglio della Commissione delle Comunità economiche europee recepite in Italia, queste ultime vengono applicate, salva la facoltà prevista dall'articolo 9 della legge 27 dicembre 1973, n. 942.

Per l'omologazione dei caschi protettivi obbligatori valgono le disposizioni di cui agli articoli 53 e 78 del testo unico sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

L'VIII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi, tenendo conto, per quelli destinati ai conducenti di ciclomotori, delle limitate prestazioni di tali veicoli.

Le caratteristiche dei caschi protettivi e le modalità di omologazione, gli accertamenti della conformità della produzione ed i controlli dovranno essere in armonia con i regolamenti emanati in materia dall'ufficio europeo delle Nazioni Unite, Commissione economica per l'Europa.

Qualora le caratteristiche e le modalità di cui al precedente comma siano oggetto di direttive del Consiglio della Commissione delle Comunità economiche europee recepite in Italia, queste ultime vengono applicate, salva la facoltà prevista dall'articolo 9 della legge 27 dicembre 1973, n. 942.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo dell'VIII Commissione del Senato.

(*È approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

Chiunque viola le prescrizioni di cui al precedente articolo 1 o le norme che vietano l'uso dei veicoli non targati a due persone è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 200.000 nel caso si tratti di ciclomotori, o da lire 100.000 a 500.000 nel caso si tratti di motocicli con targa.

In caso di accertato tentativo di sottrarsi ai controlli dell'autorità preposta alla vigilanza stradale, il motociclo, la motocarrozzetta, il ciclomotore sono soggetti a sequestro per un periodo da 2 a 6 mesi.

L'VIII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 3.

Chiunque viola le prescrizioni di cui al precedente articolo 1 ovvero le norme di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 122 del testo unico sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 200.000 nel caso in cui si tratti di ciclomotori o da lire 100.000

a lire 500.000 nel caso in cui si tratti di motoveicoli.

Se l'infrazione di cui al comma precedente è commessa da un conducente di età inferiore ai diciotto anni, in luogo della sanzione amministrativa, il veicolo verrà sequestrato e verrà restituito, dopo un mese, al genitore o a chi ne fa le veci.

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo dell'VIII Commissione del Senato.

(*È approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 4 nel seguente testo:

ART. 4.

Chiunque importa o produce per commercializzazione e chi commercializza caschi protettivi per motocicli e ciclomotori di tipo non approvato a norma del precedente articolo 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 20.000.000.

I caschi di tipo non approvato sono soggetti a sequestro su tutto il territorio nazionale da parte dell'autorità giudiziaria.

L'VIII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 4.

Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza sul territorio nazionale caschi protettivi, per motocicli, motocarrozzette e ciclomotori, di tipo non approvato a norma del precedente articolo 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 20.000.000.

I caschi di tipo non approvato, posti in commercio ovvero utilizzati, sono soggetti a sequestro su tutto il territorio nazionale da parte dell'autorità giudiziaria.

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo dell'VIII Commissione del Senato.

(*È approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 5 nel seguente testo:

ART. 5.

La fabbricazione dei caschi protettivi, secondo le modalità approvate ai sensi del precedente articolo 2, è soggetta ad accertamenti della conformità della produzione, in base alla legge 24 marzo 1980, n. 85.

I caschi debbono essere muniti di elemento di identificazione che certifichi la suddetta conformità, secondo modelli e materiali indicati dal Ministero dei trasporti.

Il controllo anzidetto viene effettuato dai laboratori del Ministero dei trasporti o da altri laboratori da esso delegati.

L'VIII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 5.

L'obbligo del dispositivo retrovisivo, di cui all'articolo 48 del testo unico sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è esteso ai motocicli ed ai ciclomotori come definiti dagli articoli 24 e 25 dello stesso testo unico.

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo dell'VIII Commissione del Senato.

(*È approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 6 nel seguente testo:

ART. 6.

Le disposizioni di cui al precedente articolo 1 si applicano ai conducenti ed ai passeggeri di motocicli targati e motocarrozzette a partire dal 1° gennaio 1985 ed ai conducenti di ciclomotori dal 1° giugno 1985.

L'VIII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 6.

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano dopo sei mesi dalla sua entrata in vigore.

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo dell'VIII Commissione del Senato.

(*È approvato*).

Il Senato ha introdotto il seguente articolo 7:

ART. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo agli ordini del giorno.

Gli onorevoli Lucchesi, Potì, Sanguineti, Ridi e Baghino hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La X Commissione,

rilevato che la VIII Commissione permanente del Senato, nel deliberare in merito al testo relativo all'obbligo dell'uso del casco protettivo per gli utenti di motocicli, ciclomotori e motocarrozzette, ha introdotto modifiche al testo a suo tempo approvato dalla Commissione trasporti della Camera;

preso atto di tali modifiche e delle discussioni intervenute al momento di assumere la decisione adottata

invita il Governo

in sede di stesura della più ampia normativa riguardante il nuovo codice della strada, a tenere in debita, positiva considerazione le motivazioni emerse al Senato per quanto concerne l'esclusione dall'obbligo dell'uso del casco protettivo per conducenti e passeggeri maggiorenni di motocicli aventi velocità massima non superiore a 90 chilometri orari.

(0/1286-B/1/10).

PINO LUCCHESI, *Relatore*. Il nostro ordine del giorno si illustra da solo, ed è sostanzialmente imperniato sulla necessità di adottare il criterio della velocità del mezzo invece di quello della cilindrata.

CLAUDIO SIGNORILE, *Ministro dei trasporti*. Sono del parere che, risalendo la classificazione di ciclomotori e motocicli niente meno che al 1959, si è reso opportuno, in sede di riformulazione del codice della strada, tenere conto, oltre che delle indicazioni emerse dal dibattito svoltosi al Senato, anche del criterio della velocità. Infatti, il progresso tecnologico registrato in questi ultimi anni, nel settore dei mezzi di locomozione, rende inadeguata ogni normativa basata esclusivamente sul criterio della cilindrata.

Il Governo dichiara pertanto di accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno avente come primo firmatario l'onorevole Lucchesi.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione?

PINO LUCCHESI, *Relatore*. No, signor presidente.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno e delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione: Disegno e proposte di legge Bocchi ed altri: Briccola ed altri; Serrentino e Batti-

stuzzi; Lucchesi ed altri; Mora ed altri; Usellini ed altri; Lussignoli ed altri; Fusaro ed altri; Balzamo; Rizzo; Baghino ed altri; d'iniziativa del Consiglio regionale della Liguria; Rubino ed altri: « Obbligo dell'uso del casco protettivo per gli utenti di motocicli, ciclomotori e motocarrozzette; estensione ai motocicli e ciclomotori dell'obbligo del dispositivo retrovisivo » (*Approvati in un testo unificato dalla X Commissione permanente della Camera e modificati dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (1286-*B*):

Presenti e votanti	26
Astenuti	1
Maggioranza	14
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amodeo, Artese, Becchetti, Bernardi Guido, Cannelonga, Ciancio, Cominato, Gradi, Grippo, Grottola, La Penna, Lucchesi, Pernice, Picano, Potì, Proietti, Quieti, Riccardi, Ridi, Ronzani, Rubino, Russo Ferdinando, Sanguineti, Santuz, Stegagnini.

Si è astenuto:

Baghino.

La seduta termina alle 18,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO